



Pos: AG

Decreto n. 327

IL RETTORE

- VISTA** le legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTE** le "EU Guidelines on Dual Careers of Athlets" pubblicate dalla Commissione Europea il 16 novembre del 2012;
- VISTA** la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" in cui, tra l'altro, viene affermato il principio di "... attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica...";
- VISTO** il D.R. n. 482 del 7 luglio 2017 con il quale era stato emanato il Regolamento di disciplina dello status di "studente-atleta", rivolto agli iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere;
- VISTO** il D.R. n. 283 del 12.04.2023 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 27.04.2023;
- CONSIDERATO** opportuno procedere alla revisione ad all'aggiornamento altresì dei Regolamenti di Ateneo anche alla luce delle modifiche statutarie;
- VALUTATA** la revisione operata sul predetto testo vigente del Regolamento di disciplina dello status di "studente-atleta", anche nell'ottica di estendere le disposizioni regolamentari vigenti opportunamente integrate e modificate, agli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico dell'Ateneo;
- TENUTO CONTO** del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/02/2024 sul testo del nuovo Regolamento "Studenti Atleti";
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico che, nella seduta del 19.03.2024 ha approvato il testo del nuovo Regolamento "Studenti Atleti";
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il nuovo Regolamento "Studenti Atleti" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte sostanziale ed integrante.

Art. 2) Il Regolamento di cui all'art. 1) entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo e sul sito web dell'Ateneo.

Napoli,

**IL RETTORE
(Prof. Antonio GAROFALO)**


Antonio Garofalo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI
PARTHENOPE/01977320638
05.04.2024 09:12:22 GMT+01:00



Regolamento “Studenti Atleti” (emanato con D.R. n. 327 del 05.04.2024)

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo status di “studente-atleta”, che è riconosciuto dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, con la collaborazione dei maggiori Enti Sportivi Nazionali ed Internazionali, al fine di:

- perseguire lo sviluppo della persona, nel rispetto dei principi espressi dall’art. 2 della Costituzione e in conformità di quanto disposto dalla Carta europea dello Sport e dalle Linee Guida Europee sulla doppia carriera degli atleti (Norme di azione raccomandate a sostegno della doppia carriera nello sport d’élite, approvate dal gruppo di esperti dell’Unione Europea “Education & Training in Sport” a Poznan il 28 settembre 2012);
- salvaguardare lo sviluppo dei giovani atleti, dei giovani nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, e degli atleti diversamente abili;
- favorire l’equilibrio tra la formazione sportiva e l’educazione e, in una fase successiva della vita, l’equilibrio tra la formazione sportiva e l’occupazione;
- tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

L’Università riconosce tale status agli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso ad uno qualsiasi dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico (di seguito indicati come Corsi di studio) attivati presso l’Ateneo che siano:

- campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche/paraolimpiche invernali ed estive;
- atleti convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche/paraolimpiche invernali ed estive.

Articolo 2

Contenuti

Al riconoscimento dello status di “studente-atleta” da parte dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, consegue:

- la possibilità di iscrizione in regime di tempo parziale;
- la riserva di posti nelle selezioni di accesso ai Corsi di studio ad accesso programmato;
- il riconoscimento di crediti universitari formativi sulla base dell’attività agonistica svolta;
- la deroga per la partecipazione alle lezioni a frequenza obbligatoria, con possibilità di concordare modalità di recupero dell’assenza;
- la possibilità di concordare con il docente del corso date d’esame ad hoc;
- l’assegnazione di un tutor didattico per ciascuno studente-atleta;

L’ateneo si riserva di richiedere allo studente cui sia riconosciuto tale status, nei limiti in cui sia possibile, di autorizzare, a titolo totalmente gratuito, la pubblicazione da parte dell’Ateneo della propria immagine, di riprese video e foto, in tutti i canali di comunicazione e informazione istituzionali e per campagne e/o iniziative editoriali che riguardino la promozione dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. A tal fine lo studente compilerà e sottoscriverà apposita liberatoria (modulo allegato al presente Regolamento). L’Ateneo si impegna a non fare uso alcuno delle immagini dello studente atleta anche solo potenzialmente lesivo della dignità o reputazione.

Articolo 3

Riconoscimento dello status di studente atleta

Il riconoscimento dello status di “studente atleta” è richiesto dallo studente tramite domanda presentata all’atto dell’iscrizione ad uno qualsiasi dei Corsi di Studio attraverso il “PORTALE STUDENTI WEB - ESSE3” del sito web di Ateneo. Lo studente contestualmente all’iscrizione ai test di accesso ovvero al Corso di studio tramite il portale, deve inoltrare al Rettore formale domanda di richiesta di riconoscimento.



La domanda deve essere trasmessa:

1. in caso di partecipazione a test di ingresso a Corso di studio ad accesso programmato: entro e non oltre il termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al test. La mancata presentazione non permetterà l'eventuale applicazione della riserva di posti.
2. in caso di immatricolazione o iscrizione a Corso di studio ad accesso libero: annualmente entro la data prevista per le immatricolazioni/iscrizioni.

La domanda, indirizzata al Rettore, è trasmessa alla Commissione valutatrice di cui al successivo art. 11 che, previa verifica del possesso dei requisiti, riconosce lo status di "studente-atleta".

Articolo 4 **Certificazione dello status di studente atleta**

Lo status di studente-atleta è attestato attraverso idonea certificazione, rilasciata dal Rettore, previa delibera della Commissione all'uopo nominata, e solo a seguito di tale atto le segreterie studenti potranno confermare l'iscrizione come Studente-atleta al Corso di studio prescelto.

Tale certificazione dovrà inoltre essere esibita a richiesta per usufruire delle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Al termine del percorso di studio, è previsto il rilascio del Diploma Supplement, che certifica il riconoscimento dello status di studente-atleta e la specificità della carriera duale percorsa.

Articolo 5 **Requisiti per il riconoscimento dello status di studente-atleta**

Possono presentare domanda di riconoscimento dello status di studente-atleta:

1. campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche/paraolimpiche invernali ed estive secondo la normativa dell'ordinamento sportivo, nazionale ed internazionale;
2. atleti iscritti ad una società sportiva che pratici sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI;
3. atleti paralimpici iscritti ad una società sportiva che pratici sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) o alle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), ovvero alle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) o alle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP);
4. atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche/paraolimpiche invernali ed estive secondo la normativa dell'ordinamento sportivo, nazionale ed internazionale, ivi comprese le convocazioni relative ai raduni di preparazione e selezione;
5. atleti che prendono parte a competizioni di livello almeno nazionale, in una delle discipline sportive delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti per la Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
6. atleti partecipanti alle Universiadi, ai Campionati Mondiali Universitari e ai Campionati EUSA;
7. coloro che appartengono ad un gruppo sportivo militare con "ruolo atleta".

Oltre ai requisiti sportivi sopra indicati, sono richiesti i seguenti requisiti generali: non essere sottoposto a:

- a) squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle DSA e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- b) sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA (World Anti-Doping Agency).



Articolo 6

Riserva di posti e Iscrizione in regime di tempo parziale

Nelle selezioni di accesso ai Corsi di studio per i quali sia previsto l'accesso programmato, è attivata una riserva di posti quantificati annualmente dal Dipartimento di afferenza del Corso di studio, regolata secondo quanto previsto dallo specifico bando, da destinare ai candidati che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di studente-atleta in tempo utile per la selezione.

Articolo 7

Riconoscimento di crediti formativi universitari

Lo studente atleta potrà accedere al riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi universitari relativi ad attività formative se attinenti al percorso di studio prescelto.

Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi universitari è deliberato, a richiesta dell'interessato, dal Consiglio del Corso di Studio che delibera in ordine alla rilevanza delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

La valutazione per tale riconoscimento è operata caso per caso, tenendo conto del percorso del singolo studente e nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Articolo 8

Giustificazione delle assenze dalle attività didattiche

Per le attività formative per cui è prevista la frequenza obbligatoria, le assenze effettuate oltre il numero massimo consentito dal relativo ordinamento didattico, nello stesso periodo della partecipazione dello studente-atleta alle attività sportive di cui all'articolo 4 del presente regolamento, sono considerate giustificate a richiesta dell'interessato.

Ove ritenuto necessario, possono essere eventualmente previste attività di recupero che dovranno essere concordate con il tutor accademico, di cui al successivo articolo 10.

Articolo 9

Appelli d'esame aggiuntivi e/o straordinari

Lo status di studente-atleta permette di concordare con il Docente, una diversa data d'esame qualora quella già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei giorni precedenti o successivi alla data di una competizione cui lo studente è stato convocato a partecipare, così come attestato dalla società o federazione di appartenenza. Il Docente dovrà tempestivamente darne comunicazione al Coordinatore del corso di studio e alla Scuola interdipartimentale di riferimento, nonché alla Segreteria studenti.

L'esame sarà verbalizzato dal Docente nelle forme ordinarie previste dall'Ateneo.

Articolo 10

Tutorato

Il Consiglio di Corso di studio individua, per ciascuno degli studenti atleti iscritti, un tutor accademico, scelto tra il personale docente e ricercatore afferente al corso di studio, che assisterà lo studente nell'orientamento in itinere al fine di prevenire l'abbandono o il ritardo nel conseguimento del titolo.

Articolo 11

Commissione valutatrice

La Commissione valutatrice, che ha il compito di verificare il possesso dei requisiti e riconoscere lo status di "studente-atleta" è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da 5 membri come di seguito specificato:

1. il Prorettore allo sport e stili di vita attivi o suo delegato;
2. i due Presidenti delle Scuole interdipartimentali o loro delegati;
3. il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Motorie e del Benessere o suo delegato;
4. il Rappresentante dell'Ente Sportivo, nazionale o internazionale, o suo delegato proposto dal Prorettore allo sport.

La Commissione di cui al precedente comma, oltre al compito di valutare l'idoneità per il riconoscimento dello status di studente atleta, è altresì competente a proporre gli eventuali premi previsti dal successivo art. 13.



I lavori della Commissione devono terminare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, fatta salva la procedura di valutazione.

L'elenco degli studenti cui è riconosciuto lo status di studente-atleta è trasmesso dalla Commissione al Rettore per l'emanazione del relativo Decreto Rettorale ai fini degli adempimenti consequenziali.

Articolo 12

Requisiti di permanenza e casi di decadenza

Lo status di studente-atleta deve essere rinnovato annualmente all'atto dell'iscrizione per tutta la durata del corso di studio.

Affinché permanga tale status, è necessario che annualmente la/lo studentessa/studente-atleta:

1. proceda alla regolare iscrizione al Corso di studi e sia in regola con il pagamento delle tasse;
2. proceda alla conferma, con apposita autocertificazione da presentare alla Segreteria studenti del perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 già valutati come idonei dalla Commissione di cui all'art.11;

La perdita di uno o più dei requisiti come indicati nell'art. 5, o la posizione irregolare nel pagamento delle tasse comporta la decadenza dallo status di studente-atleta.

Articolo 13

Premi

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta della Commissione di cui all'articolo 11, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'attribuzione di premi agli studenti atleti che conseguano elevati meriti sportivi di tipo nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero parziale o totale dal contributo onnicomprensivo annuale (fatta eccezione per l'imposta di bollo e la tassa regionale).

Art 14

Norma transitoria e finale

Nelle more dell'adeguamento del programma della gestione delle carriere dello studente in merito al diploma supplement, sarà cura delle segreterie rilasciare un certificato aggiuntivo al diploma supplement che certificherà il percorso di studi di studente Atleta.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.